Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **Roma - Lunedì, 23 febbraio 1931 - Anno IX** — **Numero 44**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.
Nuovi prezzi dal 1 gennaio 1931

		Anno	Sem	Trim
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 - Estero L. 100

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze, ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla «Gazzetta Ufficiale» vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI CENTRALINO: 50-107 - 50-033 - 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 - 50-033 - 53-914

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni «Casa del Libro». — **Cagliari:** Libreria «Karalis» F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. «Minerva», via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele numeri 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 89; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, via del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace, v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori, v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini, n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI: — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Busi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 Septembre, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna**, via Milazzo 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino**, via dei Mille 24.

Veggansi le norme inserite nella testata del «Foglio delle inserzioni».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **346**.

REGIO DECRETO 22 dicembre 1930, n. **1926**.

Norme relative all'arredamento degli alloggi non considerati di servizio nelle Colonie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, per l'ordinamento della Colonia Eritrea;
Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, per l'ordinamento della Somalia Italiana;
Vista la legge 26 giugno 1927, n. 1013, sulla Tripolitania e Cirenaica;
Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, nn. 2504 e 2505;
Visto il R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2368, che dà facoltà ai Governi coloniali di acquistare mobili per l'arredamento delle abitazioni in uso degli impiegati civili;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'articolo del R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2368, è sostituito dal seguente:
« Il Ministro per le colonie ha facoltà di autorizzare i Governi ad acquistare serie di mobilio per l'arredamento degli alloggi, non considerati di servizio, dei funzionari civili e militari che prestano servizio nelle Colonie. Il mobilio è ceduto in uso contro il pagamento del canone annuo del 10 per cento sul valore dell'inventario.
« I funzionari civili e militari trasferiti in Colonia, non potranno portare seco mobilio se preventivamente non ne avranno ottenuta autorizzazione dal Governo competente. Se tale autorizzazione venga negata dal Governo coloniale, nessun compenso è dovuto a questo titolo al funzionario trasferito ».

Art. 2.

Ai funzionari civili e militari che godranno del beneficio di cui al precedente articolo, nessun rimborso di spesa sarà dovuto per eventuale trasporto o deposito del proprio mobilio alla sede che da essi sarà prescelta nel Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 305, *foglio* 78. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **347.**

REGIO DECRETO 26 gennaio 1931, n. **110.**

Soppressione della Zona fari di Trapani.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 marzo 1914, n. 247, riguardante la ripartizione del litorale del Regno in Zone dei fari e del segnalamento marittimo;

Visto il R. decreto 26 aprile 1928, n. 1138, riguardante l'ordinamento e la circoscrizione dei servizi periferici territoriali della Regia marina, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio superiore di marina il quale ha dato parere favorevole all'unanimità;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° gennaio 1931, è soppresso il Comando della Zona dei fari e del segnalamento marittimo di Trapani, ed i segnalamenti che attualmente ne fanno parte sono posti alla dipendenza del Comando della Zona fari di Messina.

Art. 2.

In conseguenza di quanto è sancito nel precedente articolo, a datare dal 1° gennaio 1931 il territorio di giurisdizione della Zona dei fari e del segnalamento marittimo di Messina si estenderà nel continente dalla foce del Mesima a quella dell'Assi, nonchè alle coste della Sicilia ed isole adiacenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

SIRIANNI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 305, *foglio* 80. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **348.**

REGIO DECRETO 26 gennaio 1931, n. **114.**

Radiazione della cisterna « Velino » dal quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178;

Udito il parere del Comitato degli ammiragli;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia cisterna « Velino » è radiata dal quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dal 28 febbraio 1931.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

SIRIANNI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 305, *foglio* 87. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **349.**

REGIO DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1931, n. **122.**

Nuovo ordinamento della giustizia militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 dicembre 1872, n. 1210-*sexies*, che approva il regolamento organico per il servizio dei tribunali militari;

Visto il decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 2, sui tribunali militari;

Visto il R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, contenente modificazioni all'ordinamento della giustizia militare;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, contenente le norme di esecuzione del R. decreto 19 ottobre 1923, numero 2316, e nuove disposizioni sull'ordinamento della giustizia militare;

Visti l'art. 317 e seguenti del Codice penale per l'esercito sulla composizione e sul funzionamento del tribunale supremo militare;

Visti gli articoli 363 e 386 del Codice penale militare marittimo;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 6 gennaio 1931 concernente il nuovo ordinamento della Regia aeronautica;

Visti il R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1088, che proroga fino al 20 agosto 1931 il R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 605, nonchè il R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457, convertito nella legge 30 marzo 1930, n. 247, relativi al divieto di assunzione di nuovo personale nell'Amministrazione dello Stato ed alla revisione dei ruoli organici;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla riduzione numerica dei tribunali militari e ad una riforma dell'ordinamento giudiziario militare;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I tribunali militari territoriali sono sei ed hanno sede nelle seguenti località: Torino, Bologna, Trieste, Roma, Napoli, Palermo.

I tribunali militari marittimi sono due ed hanno sede nelle seguenti località: Spezia e Taranto.

Essi esercitano la giurisdizione nel territorio del Regno a ciascuno assegnato secondo le ripartizioni risultanti dalle tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto e prendono denominazione dalla località nella quale hanno sede.

Con decreto Reale, in caso di necessità, possono istituirsi sezioni di tribunale.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per la guerra saranno stabilite: la data di inizio del funzionamento dei tribunali militari territoriali e di quello supremo militare costituiti secondo le norme del presente decreto; quella sotto cui cesseranno di funzionare i tribunali militari soppressi e le norme relative ai procedimenti che a tale data risulteranno presso di questi pendenti.

Per i tribunali militari marittimi il decreto sarà emanato dal Ministro per la marina di concerto con quello per la guerra.

Art. 3.

I tribunali militari territoriali sono costituiti:

a) da un presidente appartenente al Regio esercito ed avente grado di generale di brigata;

b) da uno o più giudici relatori appartenenti al ruolo della giustizia militare;

c) da sei giudici militari appartenenti: quattro al Regio esercito e due alla Regia aeronautica, tutti in servizio permanente effettivo e nei ruoli delle armi combattenti. I quattro giudici appartenenti all'esercito avranno: uno il grado di colonnello, uno quello di tenente colonnello, uno quello di maggiore e uno il grado di capitano. I due giudici appartenenti alla Regia aeronautica avranno: uno il grado di tenente colonnello o maggiore ed uno il grado di capitano.

Presso ogni tribunale militare territoriale sono inoltre almeno sei giudici militari supplenti dei quali almeno quattro per il Regio esercito e due per la Regia aeronautica, aventi grado come i giudici effettivi predetti, essi pure in servizio permanente effettivo e nel ruolo delle armi combattenti, i quali sostituiranno i giudici effettivi legittimamente impediti.

In caso di mancanza o di impedimento del presidente ne farà la veci il giudice militare di grado più elevato e di maggiore anzianità.

Il presidente ed i giudici potranno avere di massima altri incarichi, tenute ferme le incompatibilità di cui all'articolo 6 del presente decreto.

Art. 4.

I tribunali militari marittimi sono composti di un presidente avente grado di contrammiraglio o di capitano di vascello, di un giudice relatore e di altri tre giudici militari, dei quali due saranno scelti fra gli ufficiali dei vari corpi della Regia marina ed uno fra gli ufficiali di vascello.

Dei giudici militari uno avrà grado di tenente di vascello o di capitano, mentre due saranno tratti dagli ufficiali superiori.

Quando l'imputato sia ufficiale di vascello o il fatto sul quale deve cadere il giudizio sia fatto marittimo, tutti i giudici saranno scelti fra gli ufficiali di vascello.

I giudici supplenti sono normalmente ridotti a tre.

Art. 5.

I giudici sia effettivi che supplenti, compreso il presidente, sono nominati con decreto Reale e durano in carica due anni dalla data della designazione, eccezione fatta per quelli aventi grado di capitano, i quali devono essere rinnovati di anno in anno.

Art. 6.

Ferme restando le incompatibilità di cui agli articoli 308 e 309 del Codice penale per l'esercito e agli articoli 335 e 336 del Codice penale militare marittimo non possono far parte dei tribunali militari:

a) gli ufficiali che siano Ministri o Sottosegretari di Stato in carica;

b) il capo di Stato Maggiore generale; i capi di Stato Maggiore dell'esercito, della marina e dell'aeronautica; il sottocapo di Stato Maggiore della Regia marina; il comandante in seconda del Corpo di Stato Maggiore e l'ufficiale generale addetto al Comando del Corpo di Stato Maggiore dell'esercito; il comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali; i generali a disposizione per incarichi speciali (art. 15 R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504) e quelli in soprannumero (art. 1 R. decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2025, nonchè art. 6 R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504); gli ammiragli di squadra a disposizione per incarichi speciali (art. 1 R. decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1497) e quelli di divisione in soprannumero (art. 62 testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina approvato con R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007); i capi di Stato Maggiore dei Comandi in capo dei dipartimenti militari marittimi o dei Comandi militari marittimi o dei Comandi di marina o del Comando di zona aerea territoriale;

c) gli ufficiali appartenenti alla Casa militare del Re e dei Reali Principi e che vi prestano effettivo servizio;

d) gli ufficiali addetti al Ministero della guerra, al Ministero della marina, al Ministero degli esteri, quelli addetti all'ufficio militare del Ministero delle colonie, agli uffici dello Stato Maggiore dell'esercito e della marina, agli uffici del capo di Stato Maggiore generale e dei Comandi designati d'armata, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri Reali, alla segreteria della Commissione Suprema di difesa;

e) gli ufficiali allievi delle scuole militari;

f) i superiori gerarchici del corpo od ufficio al quale appartiene l'ufficiale sottoposto a procedimento e gli ufficiali che abbiano inquisito o riferito in ordine al fatto per il quale interviene il giudizio;

g) l'ufficiale che sia sotto giudizio o sotto consiglio di disciplina o per il quale siano in corso atti di inchiesta;

h) gli ufficiali collocati in disponibilità, sospesi dallo impiego o agli arresti in fortezza;

i) gli ufficiali che nella ultima compilazione delle note caratteristiche non abbiano riportato almeno la classifica di buono con punti due o qualifiche analoghe da stabilirsi dal competente Ministero.

Art. 7.

I tribunali militari territoriali giudicano con intervento:

a) del presidente;

b) del giudice relatore;

c) di tre giudici militari designati dal presidente tra quelli appartenenti al tribunale, dei quali uno avrà il grado di colonnello, uno quello di tenente colonnello o maggiore ed uno il grado di capitano.

Art. 8.

Nei giudizi a carico dei militari del Regio esercito o della Regia aeronautica uno almeno dei giudici militari, che com-

pongono il collegio giudicante deve appartenere alla forza armata del giudicabile.

Quando l'imputato appartenga alla Regia guardia di finanza, alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale oppure ad altro corpo militarmente organizzato che sia soggetto alla giurisdizione militare, il meno elevato in grado dei giudici sarà sostituito da un ufficiale di pari grado appartenente allo stesso corpo del giudicabile, salvo però il disposto dell'art. 334 del Codice penale per l'esercito.

Qualora si debbano giudicare coimputati appartenenti a corpi militarmente organizzati diversi oppure appartenenti al Regio esercito o alla Regia aeronautica o all'una e all'altra forza armata nonchè ad uno o più corpi militarmente organizzati diversi il tribunale sarà composto come se dovesse giudicare esclusivamente militari del Regio esercito o della Regia aeronautica.

I militari della Regia aeronautica, infine, come quelli del Regio esercito, sono sottoposti alla giurisdizione militare marittima a tenore degli articoli 363 e 386 del Codice penale militare marittimo.

Art. 9.

Per il giudizio a carico degli ufficiali rimangono ferme le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, ma faranno parte di diritto del tribunale che dovrà giudicarli, sempre che il grado lo consenta, e su designazione del presidente del tribunale militare nella cui giurisdizione il giudizio deve celebrarsi, i giudici effettivi e supplenti a questo appartenenti nonchè lo stesso presidente del tribunale militare, sia in tale sua qualità, sia in quella di giudice a seconda dei casi.

Nei giudizi a carico degli ufficiali della Regia aeronautica i due giudici di grado meno elevato dovranno sempre appartenere alla forza armata del giudicabile. Ove i medesimi non possano essere tratti dal tribunale militare territoriale, saranno estratti a sorte, con le modalità di cui all'art. 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, fra coloro che risiedono nel territorio della Z. A. T. in cui sono compresi i tribunali militari marittimi.

Art. 10.

In sostituzione di un consigliere di Stato, agli effetti dell'art. 317 del Codice penale per l'esercito, è chiamato a far parte del tribunale supremo militare in qualità di giudice effettivo con le funzioni e la qualifica di « consigliere relatore del tribunale supremo militare » un magistrato di ruolo della giustizia militare di grado corrispondente a quello di Regio sostituto avvocato generale militare.

A sostituire detto magistrato nell'esercizio delle funzioni di consigliere relatore in caso di impedimento, è assegnato al tribunale supremo militare un magistrato di ruolo della giustizia militare di grado corrispondente a quello di Regio avvocato militare, il quale assumerà le funzioni e la qualifica di « consigliere relatore aggiunto al tribunale supremo militare ».

Art. 11.

Il consigliere relatore del tribunale supremo militare fa parte della Commissione per il personale della giustizia militare di cui all'art. 17 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, quale membro effettivo appartenente al personale della giustizia militare.

Della medesima Commissione fanno parte, quali supplenti dei membri appartenenti al personale della giustizia militare, il consigliere relatore aggiunto presso il tribunale supremo militare e il Regio avvocato militare del tribunale militare territoriale di Roma, ma non possono partecipare alle deliberazioni allorquando si tratta di giudicare funzionari di grado pari al loro.

Il giudice del tribunale supremo militare destinato a far parte della stessa Commissione, non deve aver grado inferiore al grado quarto dell'ordinamento gerarchico ed è nominato al principio di ogni anno con decreto del Ministro per la guerra, di concerto con quello per la marina, su designazione del presidente del tribunale supremo militare.

Con lo stesso decreto e su designazione pure del presidente del tribunale supremo militare sarà provveduto alla nomina di un altro giudice dello stesso tribunale supremo militare destinato a supplire i membri della Commissione estranei al personale della giustizia militare; ma detto giudice non potrà intervenire alle sedute allorquando si tratterà di giudicare funzionari di grado pari al suo.

Il Regio avvocato generale militare è vice presidente della Commissione.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate in ogni caso dal consigliere relatore aggiunto e, ove questi sia impedito o manchi, dal Regio avvocato militare del tribunale militare territoriale di Roma.

La Commissione delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il giudizio favorevole al funzionario.

Art. 12.

Il ruolo del personale della giustizia militare risulta dalla tabella *C* annessa al presente decreto. Esso comprende tutti i funzionari (magistrati e cancellieri), che prestano servizio presso il tribunale supremo militare, presso i tribunali militari territoriali e presso i tribunali militari marittimi.

I funzionari, che prestano servizio nei tribunali militari coloniali, sono collocati fuori ruolo e non sono perciò compresi nella tabella organica del personale della giustizia militare annessa al presente decreto-legge.

La pianta organica del personale dei tribunali militari coloniali risulta dalle tabelle annesse al R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2377.

Il numero dei magistrati e quello dei cancellieri da destinare a ciascun tribunale sarà stabilito con decreto del Ministro per la guerra, per i tribunali militari territoriali, e con decreto dello stesso Ministro di concerto con quello per la marina per i tribunali militari marittimi.

Con decreto del Ministro per la guerra e su proposta del Regio avvocato generale militare sarà provveduto all'assegnazione del personale alle singole funzioni nonchè alle sedi territoriali. Per l'assegnazione del personale alle sedi dei tribunali militari marittimi sarà provveduto con decreto del Ministro per la guerra su proposta del Regio avvocato generale militare e di concerto col Ministro per la marina.

Art. 13.

Le promozioni dei Regi sostituti avvocati militari o giudici istruttori e dei cancellieri da una classe all'altra hanno luogo con decreto Ministeriale, a scelta sulla base del merito comparativo e per anzianità congiunta ad operosità ed intelligenza, rispettivamente nella misura della metà dei posti vacanti.

Le promozioni ai gradi di Regio avvocato militare o consigliere relatore aggiunto del tribunale supremo militare, Regio vice avvocato militare o giudice relatore, cancelliere capo del tribunale supremo militare, cancelliere capo di tribunale militare, hanno luogo esclusivamente a scelta sulla base del merito comparativo e si effettuano con decreto Reale.

Art. 14.

Per le promozioni dei magistrati lo scrutinio viene promosso e si attua con le modalità di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, a turno di anzianità fra quelli del grado inferiore i quali abbiano almeno due anni di permanenza in esso.

Per le promozioni ai gradi di Regio vice avvocato militare o giudice relatore e cancelliere capo di tribunale militare, lo scrutinio sarà effettuato soltanto rispettivamente fra i Regi sostituti avvocati militari o giudici istruttori di 1ª classe e i cancellieri giudiziari militari di 1ª classe i quali avranno superato con buon esito la prova di un esame davanti ad una Commissione che sarà nominata volta per volta dal Ministro per la guerra, sarà composta di due membri scelti tra i magistrati del tribunale supremo militare e presieduta dal Regio avvocato generale militare.

A detta prova i funzionari potranno presentarsi a loro domanda dopo almeno due anni di permanenza nel grado.

Art. 15.

L'esame di cui all'articolo precedente ha luogo in Roma, si effettua di regola ogni due anni e consiste in una prova scritta ed in una prova orale.

Per i magistrati la prova scritta consiste nello svolgimento in forma di requisitoria e di sentenza di due tesi, delle quali una sarà di diritto penale militare e l'altra di procedura penale militare; la prova orale è diretta ad accertare la cognizione che essi hanno della legislazione penale e delle leggi militari che interessano la giurisdizione penale militare.

Per i cancellieri la prova scritta consiste nella risoluzione di un quesito pratico sulla procedura penale militare e nella compilazione di un atto di cancelleria; la prova orale verte sulla procedura penale militare e sulle leggi ad essa complementari.

Art. 16.

Per superare con buon esito l'esame i candidati dovranno riportare almeno sei decimi in ciascuna delle prove scritte ed orali e non meno di sette decimi nell'insieme delle prove.

Chi ha riportato il migliore esito nelle prove d'esame dovrà avere la preferenza a parità di merito nello scrutinio di avanzamento.

Art. 17.

I funzionari che per due volte non avranno superato con buon esito le prove di esame oppure non si saranno presentati all'esame senza giustificato motivo dopo sei anni di permanenza nel grado, oppure, trascorsi quattro anni dall'insuccesso del primo esame, non avranno ritentato senza giustificato motivo la prova, non potranno più presentarsi all'esame e saranno ogni biennio giudicati dalla Commissione del personale per l'accertamento della loro idoneità alle funzioni del grado che ricoprono.

Coloro che saranno dichiarati non idonei alle funzioni del proprio grado verranno senz'altro collocati a riposo.

Art. 18.

I limiti di età per la cessazione dal servizio dei funzionari della giustizia militare sono i seguenti:

Regio avvocato generale militare	anni	68
Regio sostituto avvocato generale militare o consigliere relatore presso il tribunale supremo militare	»	67
Regio avvocato militare o consigliere relatore aggiunto presso il tribunale supremo militare	anni	65
Regio vice avvocato militare o giudice relatore	»	63
Regio sostituto avvocato militare o giudice istruttore di 1ª classe	»	60
Regio sostituto avvocato militare o giudice istruttore di 2ª classe	»	58
Regio sostituto avvocato militare o giudice istruttore di 3ª classe	»	56
Cancelliere capo del tribunale supremo militare	»	65
Cancelliere capo di tribunale militare	»	64
Cancelliere di tribunale militare di 1ª classe	»	62
Cancelliere di tribunale militare di 2ª classe	»	60
Cancelliere di tribunale militare di 3ª classe	»	58

Art. 19.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra saranno introdotte con decreto del Ministro per le finanze le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 20.

Salvo quanto è disposto negli articoli precedenti, nulla è innovato rispetto alle altre norme attualmente in vigore che riguardano la costituzione dei tribunali militari territoriali, dei tribunali militari marittimi e del tribunale supremo militare nonchè l'ordinamento del personale della giustizia militare.

Disposizioni transitorie.

Art. 21.

Per l'attuazione del presente decreto il Ministro per la guerra è autorizzato a collocare a riposo, non oltre i limiti delle eccedenze di fatto esistenti nell'organico vigente della giustizia militare, rispetto a quello di cui alla tabella *C* e senza vincolo in ordine al grado dei posti soppressi:

a) i magistrati e cancellieri della giustizia militare che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano raggiunto il massimo degli anni di servizio stabilito dalle vigenti disposizioni per il collocamento a riposo o che, pur non avendo raggiunto tale massimo di anni di effettivo servizio, abbiano acquisito il diritto al computo di tante quote di servizio utile quante sono necessarie per la liquidazione del massimo della pensione;

b) i funzionari che ne facciano domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sempre che tale domanda sia da lui accolta.

Art. 22.

Il Ministro per la guerra è altresì autorizzato a dispensare dal servizio, sempre nei limiti e con la condizione di cui all'articolo precedente:

a) i funzionari i quali abbiano compiuto alla data di entrata in vigore del presente decreto venticinque anni di servizio effettivo nell'Amministrazione dello Stato;

b) i funzionari che risultino meno idonei all'esercizio delle funzioni giudiziarie anche per riduzione di capacità fisica oppure che diano minore rendimento di lavoro.

Resta tuttavia in facoltà del Ministro per la guerra di sostituire al collocamento a riposo dei funzionari di cui alla lettera *b*) dell'art. 21 e alla dispensa del servizio dei funzionari di cui alla lettera *a*) del presente articolo il loro trasferimento nell'Amministrazione centrale della guerra op-

pure, di concerto con i Ministri competenti, il loro passaggio in altre Amministrazioni dello Stato, sempre che concorra il loro consenso.

Art. 23.

Ad occupare i posti che nella prima attuazione del presente decreto risulteranno vacanti nei singoli gradi, ferma restando la disposizione di cui all'art. 11 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, e tenuto conto anche delle esigenze del ruolo di cui al R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2377, sarà provveduto unicamente mediante promozione per merito comparativo dei funzionari del grado rispettivamente inferiore.

Art. 24.

I funzionari, di grado inferiore a quello, rispettivamente, di Regio avvocato militare e di cancelliere capo, i quali, nell'attuazione dei nuovi organici, non troveranno collocamento nel grado che rivestono, saranno conservati in soprannumero nel grado stesso sino a riassorbimento con le successive vacanze assumendo le funzioni del grado inferiore nel quale resterà per conseguenza scoperto un egual numero di posti.

Art. 25.

Al collocamento a riposo dei funzionari di cui alla lettera *b*) dell'art. 21 e alla dispensa dal servizio dei funzionari di cui all'art. 22, nonchè alle promozioni di cui all'art. 23 il Ministro per la guerra provvederà dopo di aver inteso una speciale Commissione da lui nominata, composta di due membri e presieduta dal Sottosegretario di Stato alla guerra, la quale giudicherà i funzionari in base ai rapporti informativi riservati che su ciascuno di essi le saranno inviati dai superiori diretti con revisione del Regio avvocato generale militare, nonchè ai precedenti di carriera di ciascuno, assumendo anche direttamente, ove lo creda, le informazioni del caso e tenendo particolarmente conto del grado di rendimento del funzionario nonchè, per i gradi che lo esigono, della capacità di ciascuno ad esercitare funzioni direttive.

Per i funzionari i quali risultassero meno idonei all'esercizio delle funzioni giudiziarie per riduzione di capacità fisica la Commissione avrà facoltà di disporre opportuni accertamenti sanitari.

Art. 26.

I funzionari collocati a riposo e quelli dispensati dal servizio a norma degli articoli precedenti sono ammessi a liquidare la pensione che loro compete in conformità delle disposizioni vigenti.

Coloro che compiranno entro il 31 dicembre 1931-X, 15 anni di effettivo servizio saranno ammessi a liquidare la pensione come se avessero compiuto venti anni di effettivo servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Inoltre sarà a tutti i funzionari, che in virtù delle disposizioni precedenti cesseranno dal servizio, corrisposta una indennità di buona uscita pari a tanti quindicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio utile alla pensione, purchè il suo importo non sia superiore ad una annualità di stipendio.

Art. 27.

Gli organici di cui al presente decreto dovranno essere attuati entro il 30 giugno 1931-IX.

Art. 28.

Contro i provvedimenti di cui al presente decreto è concesso soltanto il ricorso per violazione di legge al Consiglio di Stato od in via straordinaria al Re, escluso ogni altro gravame in sede amministrativa o giudiziaria.

Art. 29.

Il Governo del Re è autorizzato a raccogliere e a coordinare in testo unico, sentito il Consiglio di Stato, le disposizioni di legge riguardanti i tribunali militari e il personale della giustizia militare, introducendovi le modificazioni che risultassero necessarie ai fini del coordinamento stesso.

Art. 30.

E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente decreto il quale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — MOSCONI — SIRIANNI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 305, *foglio* 98. — MANCINI.

TABELLA *A*.

Circoscrizione dei Tribunali militari territoriali.

Tribunale militare territoriale	Zona di rispettiva giurisdizione
Torino	Divisioni militari di: Torino - Novara - Asti - Alessandria - Cuneo - Imperia - Piacenza.
Bologna	Divisioni militari di: Milano - Brescia - Verona - Bolzano - Bologna - Ravenna.
Trieste	Divisioni militari di: Padova - Udine - Gorizia - Trieste - Volosca.
Roma	Divisioni militari di: Firenze - Livorno - Roma - Perugia - Ancona - Cagliari.
Napoli	Divisioni militari di: Bari - Chieti - Napoli - Catanzaro.
Palermo	Divisioni militari di: Palermo - Messina.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la guerra:
GAZZERA.

TABELLA *B*.

Circoscrizione dei Tribunali militari marittimi.

Tribunale militare marittimo	Zona di rispettiva giurisdizione
La Spezia	Comando in capo del dipartimento Alto Tirreno e del Comando militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico.
Taranto	Comando in capo di dipartimento Basso Tirreno e Comando in capo di dipartimento Ionio e Basso Adriatico.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la guerra:
GAZZERA.

TABELLA *C*.

Ruolo del personale della giustizia militare.

I. — GRUPPO *A*.

Grado gerarchico	Grado funzionale	Numero dei posti in organico
III.	Regio avvocato generale militare	1
IV.	Regio sostituto avvocato generale militare o consigliere relatore del tribunale supremo militare	2
V.	Regio avvocato militare o consigliere relatore aggiunto del tribunale supremo militare	9
VI.	Regio vice avvocato militare o giudice relatore	20
VII.	Regio sostituto avvocato militare o giudice istruttore di 1ª classe	7
VIII.	Regio sostituto avvocato militare o giudice istruttore di 2ª classe	7
IX.	Regio sostituto avvocato militare o giudice istruttore di 3ª classe	8
	Totale . . .	54
X.	Uditori giudiziari militari	(1)

(1) Il loro numero non potrà mai essere superiore a quello dei posti vacanti nel ruolo.

II. — GRUPPO *B*.

Grado gerarchico	Grado funzionale	Numero dei posti in organico	
VII.	Cancelliere capo del tribunale supremo militare	1	
VIII.	Cancelliere capo di tribunale militare	9	
IX.	Cancelliere di tribunale militare di 1ª classe	10	35
X.	Cancelliere di tribunale militare di 2ª classe	12	
XI.	Cancelliere di tribunale militare di 3ª classe	13	
	Totale . . .	45	

Nel ruolo sopra indicato sono compresi i funzionari addetti ai tribunali militari marittimi i quali saranno ripartiti per funzione nel seguente modo:

Regio avvocato militare	2
Regio vice avvocato militare o giudice relatore	4
Regi sostituti avvocati militari o giudici istruttori	2
Totale . . .	8

Cancelliere capo di tribunale	2
Cancelliere di tribunale	4
Totale . . .	6

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la guerra:
GAZZERA.

REGIO DECRETO 2 febbraio 1931.
Dimissioni di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 9 giugno 1925 col quale, fra gli altri, venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Roma il sig. Orselli Giuseppe;

Visto l'atto in data 30 dicembre 1930-IX col quale il predetto Orselli ha rassegnate le proprie dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con effetto dal 30 dicembre 1930-IX sono accettate le dimissioni del sig. Orselli Giuseppe da agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1931 - Anno IX
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 24.

(1104)

REGIO DECRETO 2 febbraio 1931.
Dimissioni di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 3 febbraio 1927, col quale venne confermato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino il sig. Brena Silvio fu Francesco;

Visto l'atto in data 10 gennaio 1931-IX col quale il predetto agente di cambio ha rassegnate le proprie dimissioni dalla carica;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con effetto dal 10 gennaio 1931-IX sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Brena Silvio dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1931 - Anno IX
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 28.

(1105)

REGIO DECRETO 2 febbraio 1931.
Dimissioni di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 5 gennaio 1928, col quale venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino il sig. Alagna Augusto fu Ernesto;

Visto l'atto in data 23 dicembre 1930-IX col quale il predetto agente di cambio ha rassegnate le dimissioni dalla carica;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con effetto dal 23 dicembre 1930-IX sono accettate le dimissioni del sig. Alagna Augusto da agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1931 - Anno IX
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 23.

(1106)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 648 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Burich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Burich Antonio, figlio di Matteo e di Franinovich Fosca, nato a Canfanaro il 12 gennaio 1901, è restituitó, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Buri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Martincich Maria fu Antonio e della fu Caterina Pilat, nata a Pisino il 22 dicembre 1900 ed alla loro figlia Ondina, nata a Canfanaro il 7 luglio 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(375)

N. 647 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Burich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Burich Giuseppe Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Maria Crismanich, nato a Canfanaro il 10 marzo 1900, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Buri ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(376)

N. 646 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Burich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Burich Giovanni, figlio del fu Natale e della fu Vallich Elena, nato a Canfanaro l'8 settembre 1857, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Buri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Maria, nata dalla ora defunta moglie Giuseppina Colussi a Canfanaro il 21 settembre 1886, ed alla nipote Anna illegittima di Maria Burich di Giovanni, nata a Canfanaro il 29 giugno 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(377)

N. 665 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bestiach » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bestiach Nazario, figlio del fu Giovanni e di Bolcich Maria, nato a Capodistria il 16 febbraio 1882, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bestiaco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Machnich Antonia fu Andrea e di Giovanna Crassovaz, nata a Villa Decani il 28 gennaio 1884 ed al figlio Arturo, nato a Capodistria dall'or defunta Anna Tripaz il 30 giugno 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(378)

N. 668 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bonich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bonich Antonio, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Garbaz, nato a Neresine il 7 febbraio 1882, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Boni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sidrovich Faustina fu Antonio e fu Maria Canaletich, nata a Ossero il 24 dicembre 1894 ed ai loro figli, nati a Neresine: Faustina, il 25 febbraio 1907; Giovanni, il 18 novembre 1908; Antonia, il 5 dicembre 1910; Donato, il 15 febbraio 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(379)

N. 845 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Crismanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Crismanich Giovanni, figlio del fu Giuseppe e della Giovanna Ucussich-Jurissic, nato a Antignana il 26 novembre 1869 e abitante a Pola, via Rossandra n. 12, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crismani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Caterina Banovaz fu Marco e di Maria Nefat, nata a San Pietro in Selve il 26 ottobre 1875 ed ai figli: Caterina, nata ad Antignana il 3 agosto 1898; Rodolfo, nato a Pola l'11 ottobre 1903; Egidio, nato a Pola il 24 marzo 1906; Stanislao, nato a Pola il 29 marzo 1908; Giulio, nato a Pola il 28 settembre 1913; Nerino, il 2 giugno 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(380)

N. 139 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Kavalic » (Cavalich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cavalich (Kavalic) Andrea, figlio del fu Antonio e della fu Pasquale Kavalic, nato a Villa Decani il 18 settembre 1855, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cavalli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Orsola Turko (Turco) fu Giovanni e fu Maria Furlanich (Furlanic) nata a Villa Decani il 6 marzo 1856; ai loro figli nati a Villa

Decani: Stefano, il 27 marzo 1895; Giuseppe, il 12 settembre 1901; Giovanni, il 12 agosto 1883; alla nuora, moglie del figlio Giovanni: Maria Muzenic fu Giovanni e di Antonia Kavrecic, nata a Villa Decani il 3 marzo 1894; ai nipoti figli di Giovanni e di M. Muzenic, nati a Villa Decani: Albino, il 24 marzo 1920; Emilia, nata il 16 ottobre 1924; Giordano, il 23 giugno 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 ottobre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(381)

N. 178 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cavalich » (Kavalic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cavalich (Kavalic) Carlo, figlio di Andrea e della Orsola Turko, nato a Villa Decani il 20 aprile 1885, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cavalli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati dalla ora defunta moglie Maria Riosa a Villa Decani: Mirco, il 15 agosto 1922; Elvira, il 2 ottobre 1924; Bruna, il 18 marzo 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 ottobre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(382)

N. 486 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cucich Domenico, figlio del fu Giovanni e della Giovanna Cucich, nato a Lubenizze di Cherso il 24 febbraio 1897, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cucci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cuglianich Maria fu Damiano e di Antonia Musich, nata a Lubenizze di Cherso il 24 novembre 1897 ed alla figlia Maria, nata a Lubenizze il 31 luglio 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 ottobre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(383)

N. 397 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Crismanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Crismanich Antonio, figlio di Antonio e della Lucia Mattossovich, nato a Morgani di Canfanaro il 31 luglio 1903, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crismani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mattossovich Rosa di Marco e di Maria Janco, nata a San Lorenzo del Pasenatico il 26 giugno 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 ottobre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(384)

N. 394 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926,

che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Cecich » e « Pocraiaz » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Cechich Lucia ved. di Giovanni, figlia del fu Pocraiaz Giorgio e della fu Caterina Voschion, nata a Villa di Rovigno il 18 marzo 1868, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cechi » e « Pancrazi » (Cechi Lucia nata Pancrazi).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Babani di Canfanaro: Giuseppe, il 17 marzo 1906 e Antonio, il 9 maggio 1900.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(385)

N. 399 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Corenich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Corenich Pietro di Giovanni e della Anastasia Mattossovich, nato a Coreni di Canfanaro il 6 settembre 1899, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Coreni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cerni Elena di Giovanni e di Agata Suran, nata a Morgani di Canfanaro, il 18 aprile 1904.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(386)

N. 386 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cebohin » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cebohin Martino, figlio di Martino e della fu Francesca Mezgec, nato a Bresovizza-Marenzi Erp. Cos. il 22 dicembre 1871, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cebochini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Race Antonia fu Antonio e fu Caterina Duic, nata a Roditti il 17 gennaio 1871; ed ai loro figli nati a Erpelle Cosina: Lodovico, il 12 dicembre 1899; Maria, il 31 novembre 1901; Antonio, il 31 marzo 1904; Dusan, il 19 luglio 1906; Stanislao, il 18 novembre 1908; Francesco, il 12 maggio 1913; Danizza, il 20 marzo 1916; ed al padre Cebohin Martino fu Antonio e fu Apollonia Cebohin, nato ad Erpelle il 1° dicembre 1838.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 ottobre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(387)

N. 396 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Crismanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Crismanich Giovanni, figlio del fu Martino e della Caterina Cervar, nato a Canfanaro il 15 giugno 1897, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crismani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Puccar

Rosa di Gregorio della Lucia Piffar, nata a Canfanaro il 23 aprile 1894.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(388)

N. 395 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Crismanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Crismanich Caterina ved. di Martino, figlia del fu Cervar Antonio e della fu Giustina Bacchiaz, nata a Canfanaro il 24 novembre 1876, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crismani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Canfanaro: Martino, il 4 marzo 1901; Simeone, il 16 aprile 1904; Antonio, il 22 settembre 1909; Gregorio, il 23 novembre 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(389)

N. 393 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto:
Ritenuto che il cognome « Cechich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Il cognome della signora Cechich Giovanna, figlia del fu Natale e della fu Maria Popovich, nata a Canfanaro il 25 novembre 1860, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cechi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(390)

N. 145 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Damiagnevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata,

Decreta:

Il cognome del sig. Damiagnevich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Pasqua Pincich, nato a Pernata di Cherso il 6 agosto 1879, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Damiani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Muscardin Antonia fu Antonio e fu Maria Benvin, nata a Pernata il 15 ottobre 1876; ed ai figli nati a Pernata: Giovanni, il 14 maggio 1905; Antonio, il 10 gennaio 1915; Francesco, il 30 dicembre 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(391)

N. 144 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Damiagnevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva apposita mente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Damiagnevich Giovanni, figlio del fu Francesco e della fu Cuglianich Pasqua, nato a Podolli di Cherso il 12 novembre 1869, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Damiani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cucich Francesca fu Damiano e fu Laganich Francesca, nata a San Martino di Cherso il 15 gennaio 1874; ed ai figli nati a Podolli: Antonio, il 21 settembre 1905; Clemente, il 14 novembre 1910; Anna, il 28 luglio 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(392)

N. 133 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Damiagnevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva apposita mente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Damiagnevich Antonio, figlio del fu Francesco e della fu Ardas Antonia, nato a Pernata di Cherso il 16 marzo 1870, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Damiani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Vitcovich Francesca fu Antonio e fu Giacomina Lovrecich, nata a Pernata l'8 agosto 1871; ed ai figli nati a Pernata: Antonio, il 6 febbraio 1905 e Giovanni, il 14 marzo 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(393)

N. 131 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Damiagnevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva apposita mente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Damiagnevich Antonio, figlio di Antonio e della Muscardin Maria, nato a Cherso il 31 gennaio 1902, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Damiani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cucizza Domenica fu Giovanni e Domenica Toich nata a Cherso il 1° ottobre 1893; ed ai figli nati a Cherso: Antonio, il 5 settembre 1921; Maria, il 1° febbraio 1926; Antonia, il 13 febbraio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(394)

N. 137 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Damiagnevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva apposita mente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Damiagnevich Francesco, figlio del fu Antonio e della fu Domenica Roghich, nato a Lubenizze di Cherso il 21 ottobre 1871, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Damiani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Vitcovich Giovanna fu Antonio e fu Giacoma Lovrecich, nata a Lubenizze il 6 dicembre 1875; ed ai figli nati a Lubenizze: Antonio, il 13 agosto 1907; Francesca, il 26 giugno 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(395)

N. 148 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Dusic » (Dussich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Dusich (Dussich) Giuseppe, figlio del fu Giovanni e della (Brumnich) Brumnic Maria, nato a Lindaro il 13 marzo 1881 e abitante in piazza Garibaldi n. 196, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dussi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Nacinovich Sabina fu Giuseppe e fu Brumnich Antonia, nata a Pisino il 29 ottobre 1888; ed ai loro figli nati a Pisino: Giuseppe, il 23 maggio 1907; Maria, il 7 novembre 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(396)

N. 135 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Damiagnevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Damiagnevich Domenico, figlio del fu Domenico e della fu Laganich Elena, nato a Lubenizze di Cherso il 16 agosto 1851, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Damiani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cucich Francesca fu Giacomo e fu Jurassich Maria, nata a Lubenizze il 30 maggio 1855 ed al figlio Giacomo, nato a Lubenizze il 6 gennaio 1884.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(397)

N. 2716.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;
Ritenuto che il cognome « Kvinta » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;
Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Kvinta Giorgio di Giovanni e fu Antizza Maria, nato a Lagosta (provincia di Zara) il 25 novembre 1891 e domiciliato a Lagosta, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Quinta ».

Uguale restituzione è disposta anche per la moglie Simich Maria, nata a Lagosta il 27 settembre 1887 e per i figli:
Maria, nata a Lagosta il 28 gennaio 1920;
Anna, nata a Lagosta il 1° gennaio 1923;
Teodora, nata a Lagosta il 29 luglio 1925;
Giovanni, nato a Lagosta il 28 aprile 1928.

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti dal numero 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 23 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: VACCARI.

(1042)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Ai sensi e agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro *ad interim* per l'aeronautica, ha presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 12 febbraio 1931-IX, il seguente disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 23 ottobre 1930, n. 1630, che abroga le leggi 18 marzo 1926, n. 562, 23 luglio 1926, n. 1362, e 10 gennaio 1929, n. 66, concernenti l'esercizio di linee aeree da parte della Società anonima di navigazione aerea ».

(1123)

MINISTERO DELLE COLONIE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le colonie ha presentato al Senato del Regno il giorno 19 dicembre 1930, il disegno di legge riflettente la convalida del R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1584, relativo all'autorizzazione ad importare nel Regno, in esenzione da dazi, le banane di origine e provenienza dalle Colonie italiane, senza limite di quantitativo.

(1124)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 24 gennaio 1931-IX, è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 23 dicembre 1930, n. 1738, recante disposizioni per il mantenimento fino al 31 marzo 1931 della composizione allora in vigore del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

(1126)

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 9 gennaio 1931-IX, fu presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 27 novembre 1930, n. 1653, che reca disposizioni complementari per la costruzione della strada di accesso al Vittoriale.

(1127)

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Camera dei deputati, nella seduta del 17 febbraio 1931-IX, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 91, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 febbraio 1931, n. 38, recante norme per la estensione al personale degli enti locali delle disposizioni sul trattamento di quiescenza dettate, nei riguardi dei dipendenti statali, dal R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502.

(1125)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica.

La decima intestazione segnata coll'iscrizione n. 126225 dell'elenco di smarrimento certificati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1931, nella proprietà, il nome di « Luigi » va rettificato in « Luigia ».

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento ricevuta d'interessi in titoli di rendita consolidato 3,50 per cento.

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 92.

È stato denunziato lo smarrimento delle ricevute nn. 6, 7 e 8 relative alle semestralità al 1° gennaio e 1° luglio 1930 e 1° gennaio 1931 di L. 175 ciascuna, di cui alla rendita consolidato 3,50 % (1906) n. 480264 di L. 350, intestata a Casella Giovanni fu Michele.

In base al disposto dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 266, si fa noto che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà provveduto al pagamento di dette semestralità mediante quietanza del titolare, e senza ritiro della ricevuta smarrita la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 14 febbraio 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1122)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 40.

Media dei cambi e delle rendite

del 20 febbraio 1931 - Anno IX

Francia	74.89	Oro	368.57
Svizzera	368.63	Belgrado	33.64
Londra	92.807	Budapest (Pengo)	3.33
Olanda	7.673	Albania (Franco oro)	367.50
Spagna	199.25	Norvegia	5.105
Belgio	2.667	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.541	Svezia	5.115
Vienna (Schillinge)	2.685	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.61	Danimarca	5.105
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	72.125
Peso Argentino Oro	14.05	Rendita 3.50 % (1902)	67.15
Peso Argentino Carta	6.162	Rendita 3 % lordo	42.475
New York	19.102	Consolidato 5 %	81.325
Dollaro Canadese	19.105	Obblig. Venezie 3.50 %	79.65

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti Ministeriali, in data 13 febbraio 1931-IX, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Dell'Agli Filippo a segretario dell'Unione provinciale dei sindacati fascisti dell'agricoltura di Ragusa.

Casini Angiolo a segretario del Sindacato provinciale fascista dei salariati e braccianti di Arezzo.

Mambrini Remo a segretario del Sindacato provinciale fascista dei salariati e braccianti di Novara.

Durante Giuseppe a segretario del Sindacato provinciale fascista dei salariati e braccianti di Verona.

(1121)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione « Utenti Acqua Medio Adige » in Verona.

Con R. decreto 19 gennaio 1931 registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio successivo, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione Utenti Acqua Medio Adige (C.U.A.M.A.) con sede in Verona.

Il detto Consorzio è stato costituito con rogito 13 giugno 19 n. 3266 repertorio del notaio Angelo Zanghi di Roma; ed è sta dichiarato obbligatorio, ai sensi dell'art. 17 del testo unico 2 ott bre 1922, n. 1747, con decreto del prefetto di Verona del 3 settei bre 1930.

(1120)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.